



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Istituto Comprensivo "Porto Romano"
Sede Centrale: Via G. Bignami, 26 – Tel. e fax 06/65210799 – C.F. 97710580586
Succursale: Via Coni Zugna, 161 – Tel. 06/65210796 - C. M: RMIC8DM00N
00054 Fiumicino (RM) - e-mail: rmic8dm00n@istruzione.it

Docenti

Circolare n. 548 del 31 marzo 2026

**Oggetto: Trasmissione nota DGPER prot.8082 del 30-03-2026. Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026.
"Procedure di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto". Indicazioni sulla valutazione**

Si invitano i docenti interessati al prendere visione dell'Ordinanza Ministeriale n. 27 relativa alle Procedure di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto allegata alla presente circolare.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Lorella Iannarelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 c. 2 D.Lgs n. 39/1993



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Agli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

e, p.c.,

Al Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e di formazione
dpit@postacert.istruzione.it

OGGETTO: Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026, recante “*Procedure di aggiornamento e rinnovo delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo*”. Indicazioni sulla valutazione.

Con riferimento alle procedure di aggiornamento e rinnovo delle GPS per il biennio 2026/2027 - 2027/2028, si ritiene utile fornire alcune indicazioni, ai fini di una corretta e uniforme valutazione di titoli e servizi.

Servizi prestati senza titolo

Come è stato chiarito con precedenti indicazioni, il servizio prestato senza il possesso del titolo di accesso è valido ai fini della valutazione esclusivamente nel caso in cui il suddetto titolo sia in possesso dell’aspirante al momento della presentazione dell’istanza; costituisce eccezione, stante la peculiarità della fattispecie, il servizio prestato su posto comune o di sostegno, nella scuola primaria e nella scuola dell’infanzia, dichiarato dagli studenti in Scienze della formazione primaria ai fini della valutazione come servizio specifico nella seconda fascia delle corrispondenti tipologie di posto. Stante quanto sopra, si evidenzia che detto servizio non potrà essere valutato come servizio non specifico nelle altre classi di concorso/tipologie di posto.

Educazione motoria nella scuola primaria

I docenti iscritti nella prima fascia delle graduatorie di educazione motoria nella scuola primaria, che abbiano dichiarato al punto B.3 della Tabella 1 il possesso di un titolo che dà accesso alla classe di concorso A048, hanno diritto al relativo punteggio – in analogia con il punto B.3 della Tabella 2 e con il punto B.1 della Tabella 3 – purché tale titolo non sia stato utilizzato come titolo di accesso alla procedura concorsuale ex DM 80/2023, attraverso la quale è stata conseguita l’abilitazione all’insegnamento di educazione motoria nella scuola primaria. Al riguardo, al fine di agevolare le attività di verifica da parte di codesti uffici, è stato predisposto per ciascuna provincia un apposito file di supporto.

Il servizio prestato su posto di sostegno nella scuola primaria da docenti di Educazione motoria, sprovvisti di titolo di accesso ai posti comuni della scuola primaria, è considerato servizio prestato senza titolo e, pertanto, non è valutabile; ciò in quanto l’articolo 1, comma 332, della legge



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

30 dicembre 2021, n. 234, prevede espressamente che *“il docente di educazione motoria nella scuola primaria è equiparato, quanto allo stato giuridico ed economico, ai docenti del medesimo grado di istruzione e non può essere impegnato negli altri insegnamenti della scuola primaria”*.

Stante quanto sopra evidenziato, qualora codesti Uffici verificassero l'iscrizione nella I fascia di sostegno per la scuola primaria da parte di docenti in possesso del titolo di specializzazione, ma non in possesso del titolo di accesso al corrispondente posto comune, segnaleranno il caso all'Università presso la quale è stata conseguita la specializzazione, in modo che quest'ultima proceda con l'adozione dei provvedimenti di competenza in merito alla legittimità dell'acquisizione del titolo.

Titoli di specializzazione conseguiti all'estero – scioglimento delle riserve

Si richiama preliminarmente, per quanto compatibile, la nota di questa Direzione Generale n. 140431 del 20 giugno 2025, recante indicazioni operative per la corretta applicazione dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106.

La comunicazione del conseguimento del titolo in Italia da parte dei docenti già inseriti con riserva in prima fascia – per il biennio 2024/2025-2025/2026 o nella fascia aggiuntiva relativa all'a.s. 2025/2026, in attesa del riconoscimento del titolo conseguito all'estero – determinerà, per il biennio 2026/2027-2027/2028, lo scioglimento della riserva nel momento della comunicazione stessa e l'inserimento a pieno titolo in I fascia sulla base del titolo estero. Alternativamente, qualora gli interessati – avendo chiesto l'iscrizione con riserva nella prima fascia per il biennio 2026/2027-2027/2028 in attesa del conseguimento del titolo in Italia – comunichino l'avvenuto conseguimento alle condizioni previste dall'articolo 7, comma 4, lettera e) punto i), dell'ordinanza ministeriale e contestualmente optino per l'inserimento *ex novo* nelle graduatorie sulla base del nuovo titolo conseguito in Italia, verrà meno la precedente posizione con riserva.

Con riferimento ai percorsi di specializzazione di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 71 del 2024, coloro che, avendo rinunciato *“a ogni istanza di riconoscimento sul sostegno”*, non conseguano il titolo previsto al termine dei percorsi stessi, saranno depennati dalla posizione con riserva.

Certificazioni linguistiche

Le certificazioni linguistiche valutabili con l'attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle relative a ogni tipologia di aspiranti sono quelle contenute nell'Allegato D1 all'ordinanza ministeriale, **esclusivamente se conseguite nell'arco temporale in cui l'Ente era autorizzato al rilascio**. Pertanto, alle condizioni di cui sopra, sono valutabili anche le certificazioni linguistiche rilasciate da Enti attualmente non più autorizzati al rilascio dei titoli, qualora tali certificazioni siano state conseguite nell'arco temporale in cui l'Ente era autorizzato al rilascio. Al riguardo, fa fede la data di rilascio del certificato e non quella di superamento delle prove.

Titoli CLIL

Le nuove tabelle di valutazione esplicitano un principio già valido per i bienni precedenti, prevedendo che i titoli CLIL sono valutabili soltanto se rilasciati dalle università. Pertanto, si rende necessario verificare che i titoli CLIL presentati nei bienni precedenti e già valutati siano conformi a



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

detta previsione. In caso contrario, codesti uffici procederanno a decurtare i punteggi precedentemente attribuiti. A tal fine, verrà fornito a ciascun ufficio un elenco a supporto, contenente, per ciascuna provincia di inserimento 2026/2028, i nominativi di coloro che negli scorsi bienni hanno presentato un titolo CLIL, con specifica della tabella di riferimento, luogo, data ed ente rilasciante.

Certificazioni informatiche

Le certificazioni informatiche già presentate e valutate mantengono il punteggio assegnato secondo le Tabelle allegate all'ordinanza ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024, fino a un massimo di 2 punti. Qualora un aspirante già presente in GPS aggiorni la graduatoria con un nuovo insegnamento afferente alla medesima tabella, le certificazioni informatiche già presenti sull'insegnamento di precedente iscrizione potranno essere valutate anche sul nuovo insegnamento. Analogamente, coloro che, precedentemente iscritti negli elenchi aggiuntivi per l'a.s. 2025/26 si iscrivono, per i medesimi insegnamenti, nella I fascia, mantengono i punteggi delle certificazioni informatiche dichiarate a suo tempo. Lo stesso principio si applica anche nel caso di passaggio di fascia. In ogni caso, la trasposizione dei punteggi avviene in automatico a cura del sistema informativo, senza necessità di alcun adempimento a carico di codesti uffici.

Con riguardo alle nuove certificazioni informatiche, è valutabile una sola certificazione per ciascun *framework* (una per *DigComp 2.2* ed una per *DigCompEdu*). Pertanto, si invitano codesti Uffici a voler intervenire sulle istanze degli aspiranti che hanno dichiarato più di una certificazione informatica della stessa tipologia. A tal fine, per agevolare l'attività di valutazione di codesti uffici viene fornito, per ciascuna provincia, l'elenco nominativo di coloro che nell'istanza hanno dichiarato più di una certificazione informatica della stessa tipologia.

Diploma *EsaBac*

Il diploma *EsaBac* non costituisce requisito di accesso alla classe di concorso BA02 (Conversazione in lingua straniera - Francese), in quanto, essendo stato conseguito in Italia, non soddisfa i requisiti previsti dal DPR 19/2016: "*titolo di studio conseguito nel paese o in uno dei paesi in cui la lingua, oggetto della conversazione, è lingua madre, corrispondente a diploma di istruzione secondaria di secondo grado*".

Classi di concorso accorpate di cui al D.M. 255/2023

Il punteggio relativo alla "*ulteriore abilitazione nella medesima classe di concorso*" non è attribuibile all'altra classe di concorso oggetto di accorpamento qualora detta abilitazione sia stata conseguita, dopo l'entrata in vigore del D.M. 255/2023, a seguito della frequenza di un singolo percorso. Pertanto, si raccomanda agli Uffici una verifica puntuale delle abilitazioni conseguite dagli aspiranti nelle classi di concorso accorpate a decorrere dal 10 febbraio 2024, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale n. 255 del 22 dicembre 2023.

Durata del servizio oltre il termine di scadenza delle istanze

Com'è noto, gli aspiranti che alla data di scadenza delle istanze non hanno maturato l'intera annualità di servizio hanno avuto la possibilità di dichiarare la data di scadenza del contratto in essere all'atto della presentazione dell'istanza, da confermare entro il 2 luglio 2026; questa Direzione ha



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

fornito specifici chiarimenti in merito agli aspiranti durante la fase di compilazione, con le FAQ 45-48. E' tuttavia possibile che taluni aspiranti con contratti di durata inferiore al termine delle lezioni, confidando in possibili proroghe, abbiano dichiarato una scadenza successiva rispetto a quella del contratto in essere. Detti servizi – fatta salva ogni valutazione da parte di codesti uffici su eventuali azioni da intraprendere in presenza di dichiarazioni mendaci – non potranno essere valutati. Per supportare le verifiche, il gestore del sistema informativo renderà disponibile, per ciascuna provincia, l'elenco di coloro che nell'istanza hanno valorizzato il campo “*Servizio prestato/in corso ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale*”, incrociato con i dati dei contratti presenti a sistema.

Titoli di differenziazione didattica Montessori, Pizzigoni e Agazzi

Come riportato nella Tabella 1, punto B.11, è valutabile esclusivamente l’*“abilitazione all’insegnamento con metodo didattico Montessori, Pizzigoni o Agazzi”*. Non sono pertanto valutabili i titoli di specializzazione o di perfezionamento relativi a tali metodologie, anche se rilasciati da Enti di formazione accreditati da questo ministero ai sensi delle Direttive Ministeriali 90/2003 e 170/2016, in quanto i titoli abilitanti devono essere stati rilasciati da Enti a ciò specificamente autorizzati da questo Ministero; si richiama l’attenzione sul fatto che il relativo titolo abilitante deve recare anche la firma del rappresentante dell’USR competente per territorio che ha presenziato alle prove di esame in qualità di componente della Commissione esaminatrice.

Si richiama altresì l’attenzione sui Decreti ministeriali n. 112 del 6 giugno 2025 e n. 39 del 6 marzo 2026 recentemente adottati, contenenti la disciplina dei Corsi di differenziazione didattica, rispettivamente per il metodo Montessori e per il metodo Pizzigoni. In particolare:

- con riferimento al Metodo di differenziazione didattica **Montessori**, all’art. 6 del D.M. 112/2025 è previsto che sono valutabili esclusivamente i titoli rilasciati dall’Opera Nazionale Montessori, dalle Università e dagli Enti di formazione autorizzati da questo Ministero al rilascio di tali titoli;
- con riferimento al Metodo di differenziazione didattica **Pizzigoni**, all’art. 3 del D.M. 39/2026 è previsto che sono valutabili esclusivamente i titoli rilasciati dall’Associazione Opera Pizzigoni, dall’istituzione scolastica “Rinnovata Pizzigoni” di Milano, dalle Università o da Enti di formazione autorizzati da questo Ministero al rilascio di tali titoli.

Valutazione strumento musicale

Si segnala che, ai fini dell’iscrizione nelle GPS di Strumento musicale nella scuola secondaria di II grado (classe A055), non trova più applicazione la disciplina transitoria di cui all’Allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, e del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259. Pertanto, non rientra tra i requisiti di accesso il possesso di un servizio specifico di almeno 16 giorni nei licei musicali. Come già indicato all’articolo 4 dell’ordinanza ministeriale n. 88 del 16 maggio 2024, la disciplina transitoria di cui sopra si applica agli aspiranti iscritti nelle GPS relative ai bienni 2020/2022 e 2022/2024, mentre a coloro che si sono iscritti nelle GPS a partire dal biennio 2024/2026 si applica la disciplina ordinamentale.



Ministero dell'istruzione e del merito
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per il personale scolastico

Non è valutabile quale ulteriore titolo il diploma di conservatorio di vecchio ordinamento che, ai sensi dell'articolo 1, comma 107-bis, della legge n 228 del 2012, è stato dichiarato equipollente a diploma accademico di II livello, qualora tale titolo sia stato in precedenza utilizzato quale requisito di accesso ai percorsi per il conseguimento del diploma accademico di II livello di nuovo ordinamento.

Da ultimo, si raccomanda a codesti Uffici di prendere in esame puntualmente anche le eventuali documentazioni e/o dichiarazioni che gli aspiranti hanno allegato all'istanza.

Ringraziando per la consueta collaborazione, si allegano le FAQ pubblicate sul sito istituzionale in occasione della presentazione delle istanze.

IL DIRETTORE GENERALE

Maria Assunta Palermo



MARIA
ASSUNTA
PALERMO
Ministero
dell'Istruzione
e del Merito
30.03.2026
09:42:13
GMT+01:00

Faq B – Compilazione istanza

01. Qual è l'istanza per le graduatorie provinciali di supplenza?

L'istanza è la seguente: "Graduatorie provinciali e di istituto di supplenza aa.ss. 2026/27 e 2027/28".

02. Come modificare i dati di recapito personali che sono proposti automaticamente dal sistema?

I dati di recapito devono essere verificati, ed eventualmente modificati, sull'area riservata del portale del Ministero dell'Istruzione prima di procedere alla compilazione dell'istanza, in quanto l'istanza li propone non modificabili. In particolare, ci si deve accertare di aver inserito almeno un recapito telefonico in quanto obbligatorio ai fini della presente procedura. Per verificarne la correttezza l'interessato deve accedere alla funzione dedicata dell'area riservata del portale ministeriale "*Profilo-->Gestione profilo--> Modifica dati personali*".

03. Esiste un ordine di compilazione delle varie sezioni?

Sì. Deve essere prioritariamente compilata la sezione "Scelta graduatorie di interesse, fascia e titoli di accesso" in base alla quale l'applicazione proporrà i campi da compilare della corrispondente tabella di valutazione. Chi era già incluso nelle graduatorie del precedente biennio, o negli elenchi aggiuntivi a.s. 2025/26, troverà già presenti le classi di concorso richieste a suo tempo e i titoli e i servizi già dichiarati. Dette informazioni saranno non modificabili ad eccezione delle seguenti, che dovranno essere integrate:

TAB1-B11 Abilitazione all'insegnamento con metodo didattico Montessori, Pizzigoni o Agazzi

TAB1-B18 - Titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità

TAB2-B16 - Titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità

TAB3-B5 - Titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità

TAB4-B5 - Titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità

TAB5-B5 - Titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità

TAB6-B5 - Titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità

TAB7-B1 - Abilitazione su posto o classe di concorso per lo specifico grado

TAB8-B1 - Abilitazione su posto o classe di concorso per lo specifico grado

TAB8-B11 - Titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità su altro grado

TAB9-B6 - Abilitazione all'insegnamento su altro posto, o classe di concorso, se non altrimenti valutata

TAB9-B12 - Titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità

TAB10-B6 - Abilitazione all'insegnamento su altro posto o classe di concorso, se non altrimenti valutata

TAB10-B12 - Titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità.

Dovranno inoltre essere integrati i servizi e i titoli conseguiti dopo il 24 giugno 2024 o conseguiti precedentemente, ma non dichiarati. Infine, dovranno essere comunicati ex novo i titoli soggetti a scadenza, che altrimenti non verranno riconfermati nelle GPS.

04. Nel biennio precedente avevo dichiarato un Dottorato di ricerca per il quale, ai sensi delle tabelle di valutazione allegate all'O.M. 88/2024, mi sono stati attribuiti 12 punti. Adesso, per tale titolo, le nuove Tabelle di valutazione attribuiscono 14 punti. Nell'istanza, come posso fare per chiederne la rivalutazione?

L'aspirante non dovrà effettuare alcuna operazione, in quanto il sistema adeguerà in automatico il punteggio alle nuove tabelle.

05. Una volta inoltrata l'istanza la posso modificare prima della scadenza?

Sì; l'istanza può essere modificata, purché entro il termine ultimo di presentazione delle domande.

Se la domanda era stata precedentemente inoltrata, dovrà essere preventivamente effettuato l'annullamento dell'inoltro. Tale operazione si potrà fare accedendo all'istanza sempre tramite il tasto *“vai alla compilazione”*; all'accesso, il sistema verificherà la presenza di una domanda già inoltrata e chiederà se si desidera visualizzarla o annullarla. In quest'ultimo caso il sistema effettuerà l'annullamento del precedente inoltro e consentirà l'accesso in aggiornamento.

06. Come si possono modificare/cancellare i dati già inseriti in una sezione?

Cliccando sul tasto *“azioni disponibili”*, in corrispondenza della sezione d'interesse, sarà possibile visualizzare, modificare e/o cancellare i dati già inseriti. Ad eccezione del titolo di accesso e dei titoli descritti nella FAQ n. 3, non sarà possibile modificare i titoli già inseriti nei bienni precedenti, in quanto sono stati già valutati dagli uffici.

07. Quali allegati devo inserire nella sezione “Allegati”?

In questa sezione devono essere caricati esclusivamente i documenti relativi ai titoli esteri.

Come previsto all'articolo 7, comma 12, dell'O.M. n. 27 del 16 febbraio 2026, è necessario allegare un unico file di tipo *“.pdf”* o *“.zip”*, all'interno del quale devono essere riportati esclusivamente i seguenti documenti:

1. titolo di studio conseguito all'estero e ancora non riconosciuto, accompagnato da traduzione ed eventuale attestazione, a sua volta tradotta, che il percorso svolto soddisfa i requisiti per l'attribuzione del punteggio premiale;
2. dichiarazione di valore del titolo di studio conseguito all'estero per l'insegnamento di conversazione in lingua straniera;
3. servizi di insegnamento prestati nei Paesi dell'Unione Europea ovvero in altri Paesi esteri.

La dimensione massima del file allegato è di 2 Mb; eventuali altri documenti diversi da quelli indicati non saranno considerati nelle fasi successive del procedimento.

08. Nel biennio precedente mi sono iscritto in I fascia in virtù di un'abilitazione conseguita all'estero. Come posso avvalermi del punteggio premiale di cui al punto A.2 della Tabella A/3?

Qualora il titolo estero sia stato già dichiarato, l'aspirante dovrà caricare la documentazione attestante il diritto al riconoscimento del punteggio premiale nella sezione "Allegati", come descritto nella FAQ precedente.

09. Come modificare la provincia che ho selezionato nella fase di avvio dell'istanza?

La sostituzione della provincia è possibile, nel rispetto dei vincoli di cui all'articolo 3, comma 4, dell'O.M. n. 27 del 16 febbraio 2026, il sistema invierà un messaggio che invita a cancellare le sedi prima di procedere alla modifica della provincia.

Inoltre, si raccomanda a coloro che sono inseriti in GAE di prestare massima attenzione alla scelta delle sedi ai fini delle graduatorie di istituto. In particolare, nella scelta delle sedi per la I fascia delle graduatorie di istituto, la provincia dovrà essere la stessa scelta per le GPS e per le correlate graduatorie di istituto di II e III fascia; in caso contrario, si determinerà la cancellazione dalle GPS e dalle correlate graduatorie di istituto di II e III fascia.

10. Quali dati sono precompilati a sistema?

Tutti i dati già noti dal precedente biennio e che possono essere riproposti in osservanza della normativa vigente. Non saranno riproposti i titoli soggetti a scadenza, quali le riserve, le preferenze D ed E e le dichiarazioni finali.

11. È possibile ricevere assistenza in merito alla compilazione dell'istanza?

Si veda la sezione [Contatti](#) di questo sito

12. Quali sono le date di apertura e chiusura delle funzioni per la compilazione dell'istanza?

I termini di presentazione delle istanze sono determinati dall'articolo 7, comma 3, dell'O.M. n. 27 del 16 febbraio 2026. L'apertura è prevista dalle ore 12,00 del 23 febbraio 2026 alle ore 23.59 del 16 marzo 2026.

13. Quali servizi sono disponibili sull'istanza e quali devono essere inseriti puntualmente?

I servizi statali del personale docente ed educativo non di ruolo prestati nelle scuole del territorio italiano gestito dal Sistema Informativo dell'Istruzione sono stati precaricati nell'istanza; devono essere selezionati e completati a cura dell'interessato.

Non sono presenti i servizi di tutte le altre tipologie.

14. Al punto B.13 della tabella di valutazione A/1, al punto B.11 della tabella di valutazione A/2, al punto B.7 delle tabelle di valutazione A/3, A/4, A/5, A/6, A/9 e A/10 e al punto B.6 delle tabelle di valutazione A/7 e A/8 (Dottorato di ricerca) può essere compreso il Dottorato svolto presso Università estere?

Sì, purché sia stato riconosciuto in Italia seguendo le procedure indicate dal Ministero dell'Università e della Ricerca, al seguente link: <https://www.mur.gov.it/it/aree-tematiche/universita/sportello-digitale-unico/attivita-di-ricerca-un-altro-stato-membro>

15. Ho svolto 5 anni di ricerca scientifica con assegno di ricerca, un assegno per ogni anno. Come sarà valutata l'attività? 13 punti per ciascun anno?

L'attività è valutata rispetto al bando, non alla durata. Se il candidato ha vinto cinque bandi distinti, saranno valutati 13 punti per ciascuno. Se ha vinto un bando con durata pluriennale, il titolo è valutato 13 punti.

16. Vorrei iscrivermi alla classe B-02 (conversazione in lingua straniera), ma ancora non sono in possesso della dichiarazione di valore. Posso comunque presentare la domanda?

No. La dichiarazione deve essere caricata nella domanda: è pertanto necessario possederla entro il termine di presentazione delle istanze.

17. È valutabile il servizio prestato come docente nella scuola paritaria relativamente ai periodi coperti da cassa integrazione in deroga o dal Fondo di integrazione salariale, durante il periodo di emergenza da COVID-19?

I periodi in costanza di rapporto di lavoro, per i quali sono intervenuti ammortizzatori sociali quali la cassa integrazione in deroga o il FIS ed è stata versata pertanto la relativa contribuzione ai sensi della normativa vigente, sono valutabili secondo quanto previsto alla lettera C delle tabelle dei titoli valutabili per le diverse GPS.

18. Avendo insegnato contemporaneamente su due classi di concorso, posso far valere il punteggio come specifico su entrambe le classi di concorso?

Sì.

19. Quale classe di concorso devo indicare nella sezione relativa ai servizi?

La classe di concorso del servizio da dichiarare nell'istanza deve riportare il codice relativo alla classe di concorso valido alla data in cui è stato prestato il servizio.

I servizi prestati fino all'anno scolastico 2016/2017 in una o più delle classi di concorso confluite in un'unica classe di concorso di nuova istituzione, sono valutati come specifici per la classe di concorso di confluenza di cui al D.P.R. n. 19/2016 richiesta. Pertanto, dal momento che per i servizi antecedenti all'a.s. 2017/18 il codice della classe di concorso (DM 39/98 o precedenti) non coincide con il codice della graduatoria attualmente richiesta (DPR 19/2016), il sistema, in sede di valutazione, verificherà la

corrispondenza e procederà al calcolo valutando il servizio come specifico se la classe di concorso su cui spendere il servizio indicata dall'aspirante è la stessa in cui essa è confluita in base alle informazioni note al sistema informativo, come aspecifico in caso contrario.

Per i servizi svolti sulle classi di concorso che sono state oggetto di accorpamento ai sensi del D.M. 255/2023, si rinvia alle FAQ nn. 20, 21 e 22.

20. Come saranno valutati i servizi prestati su una classe di concorso oggetto di accorpamento?

Per le classi di concorso oggetto di accorpamento, i servizi svolti entro il 31/08/2024 continuano ad essere valutati distintamente sulle due classi di concorso. Pertanto, saranno valutati come specifici solo se prestati sulla classe di concorso richiesta. I servizi a partire dall'a.s. 2024/25 saranno invece valutati come specifici per entrambe le classi di concorso.

21. Come devo indicare i servizi prestati sulle classi di concorso oggetto di accorpamento ai sensi del D.M. 255/2023?

La classe di concorso del servizio da dichiarare dovrà riportare il codice relativo alla classe di concorso in cui è stato prestato il servizio, secondo la seguente distinzione:

- per i servizi prestati fino all'a.s. 2024/25 compreso, riportare il codice alfanumerico di cui al D.P.R. 19/2016;
- per i servizi prestati nell'a.s. 2025/26, riportare il nuovo codice alfanumerico introdotto dal D.M. 255/2023, secondo la tabella di corrispondenza [qui](#) allegata.

22. Come sarà valutato il servizio dichiarato su una classe di concorso oggetto di accorpamento?

Il servizio svolto fino al 31/08/2025 e dichiarato con il codice alfanumerico di cui al D.P.R. 19/2016, sarà valutato nel seguente modo:

- fino all'a.s. 2023/24 come specifico se prestato sulla medesima classe di concorso per la quale si richiede la valutazione e come aspecifico sull'altra classe di concorso oggetto di accorpamento;
- nell'a.s. 2024/25 come specifico per entrambe le classi di concorso accorpate. A titolo esemplificativo, il servizio prestato nell'a.s. 2024/25 sulla classe di concorso AM01 (ex A001), sarà valutato come specifico anche nella classe di concorso AS01 (ex A017).

Il servizio svolto dall'1/09/2025 e dichiarato con il nuovo codice alfanumerico introdotto dal D.M. 255/2023, sarà valutato come specifico per entrambe le classi di concorso oggetto di accorpamento. A titolo esemplificativo, il servizio prestato nell'a.s. 2025/26 sulla classe di concorso AM01, sarà valutato come specifico anche nella classe di concorso AS01.

23. Ho prestato servizio negli anni 2024/2025 e 2025/2026 su posto di sostegno nella scuola media da graduatoria incrociata su una classe di concorso oggetto di accorpamento ai sensi del SM 255/2023. Il servizio sarà valutato come specifico anche per la corrispondente classe di concorso oggetto di accorpamento delle superiori?

No. Il servizio su sostegno vale come servizio specifico esclusivamente per le classi di concorso del medesimo grado del sostegno. Tale servizio è valutabile come specifico su tutte le classi di concorso del medesimo grado e non soltanto sulla classe di concorso che ha determinato la nomina da graduatorie incrociate.

24. Ho prestato servizio sulla classe di concorso A023 in una scuola secondaria di secondo grado (AS23). Come devo dichiarare il servizio prestato nell'istanza GPS? Come sarà valutato?

Il servizio deve essere dichiarato come prestato sulla classe di concorso A023, indicando la scuola presso cui è stato prestato.

Il servizio sarà considerato specifico per la classe di concorso A023 sia se prestato nella scuola secondaria di primo grado che se prestato nella scuola secondaria di secondo grado.

25. Sono in possesso di abilitazione per la classe di concorso A-01. Posso, in applicazione del D.M. 255/2023, utilizzarla per inserirmi anche nelle graduatorie di I fascia della classe di concorso A-17?

Sì. Pur essendo stati mantenuti distinti i codici alfanumerici delle classi di concorso oggetto di accorpamento, il possesso dell'abilitazione per una delle classi di concorso accorpate costituisce abilitazione anche per l'altra classe di concorso accorpata.

26. Sono in possesso dei requisiti per l'accesso alla seconda fascia per la classe di concorso AM12. Posso, in applicazione dell'art. 5, comma 1, del D.M. 255/2023, utilizzarli per inserirmi anche nelle graduatorie di II fascia della classe di concorso AS12?

Sì. I requisiti di accesso alla seconda fascia per una delle classi di concorso accorpate sono validi anche per l'altra classe di concorso accorpata.

27. Sto presentando la domanda. Come faccio per inserire una nuova graduatoria?

Accedendo all'istanza "Graduatorie provinciali e di istituto di supplenza aa.ss. 2026/27 e 2027/28", in corrispondenza della sezione "Scelta graduatorie di interesse, fascia e titoli di accesso", occorre cliccare sulla voce "Azioni disponibili", quindi scegliere "Accedi". Il sistema proporrà, in una nuova pagina, il tasto "Aggiungi graduatoria".

L'utente dovrà valorizzare i campi tipo "*Graduatoria*" e tipo "*Posto / classe di concorso*" selezionando una opzione dal menu a tendina e procedere alla compilazione della sezione:

- "A.1 - titolo di accesso alla graduatoria e relativo punteggio" indicando il titolo di accesso e i relativi dettagli

- e, se prevista, "A.2 - dettaglio titolo di accesso alla graduatoria" fornendo le informazioni richieste.

Al termine l'utente dovrà cliccare sul tasto "*Inserisci*". Il sistema lo riporterà sulla schermata con l'elenco delle graduatorie acquisite dove sarà possibile:

cliccare nuovamente su "*Aggiungi graduatoria*", per inserire una ulteriore graduatoria; oppure

cliccare sul tasto "Indietro" per procedere con la compilazione delle restanti sezioni.

28. Cosa si intende per servizio specifico?

Come servizio specifico si intende esclusivamente, come dettagliato nelle tabelle:

- per il posto comune, il servizio prestato sulla specifica classe di concorso o, per la scuola dell'Infanzia e primaria, sullo specifico grado di istruzione;
- per il posto di sostegno, il servizio prestato su sostegno per lo specifico grado.

Una volta caricato il servizio specifico, in una fase successiva alla chiusura dell'istanza, il servizio sarà automaticamente caricato sulle altre classi di concorso o posti per i quali l'aspirante presenta istanza di inserimento e valutato secondo quanto disposto dalle rispettive tabelle di valutazione sulle altre classi di concorso o posti come servizio aspecifico.

Il servizio su posto di sostegno è caricato come servizio specifico per tutte le classi di concorso del medesimo grado.

Relativamente alle classi di concorso A-53, A-55, A-63, A-64 è valutabile come servizio specifico il servizio prestato sulle suddette classi di concorso a decorrere dall'anno scolastico 2017/18 e il servizio prestato fino all'a.s. 2016/17 presso i licei musicali nelle relative discipline di cui all'allegato E al D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89 dai docenti di cui alle ex classi di concorso A31, A32, di cui al Decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998 n. 39 e s.m.i. e A077 di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione, università e della ricerca 6 agosto 1999 n. 201.

Relativamente alle classi di concorso A-57, A-58, A-59 è valutabile come servizio specifico il servizio prestato sulle suddette classi di concorso a decorrere dall'anno scolastico 2017/18 e il servizio prestato fino all'a.s. 2016/17 nelle classi di concorso appositamente identificate con il codice X057, X058, X059.

Relativamente alle classi di concorso accorpate, di cui al D.M. n. 255/2023, si rinvia alle FAQ nn. 20,21 e 22.

29. Quali sono le certificazioni linguistiche riconosciute valide? Sono riconosciute anche quelle conseguite all'estero?

Sono considerate valide esclusivamente le certificazioni linguistiche rilasciate dagli Enti riconosciuti dal Ministero dell'istruzione e del merito; NON sono pertanto riconosciute le certificazioni/attestazioni rilasciate dai Centri linguistici di Ateneo. Poiché gli Enti certificatori riconosciuti appartengono a circuiti internazionali, non occorre alcun riconoscimento italiano del titolo conseguito all'estero presso un Ente riconosciuto. Per visualizzare l'elenco degli Enti Certificatori riconosciuti clicca [qui](#).

30. Nell'inserire la graduatoria su posto di sostegno I fascia, nella sezione A.2 non è presente la voce "Percorsi di specializzazione di cui al D.M. 92/2019", ma soltanto "Percorsi di specializzazione di cui all'articolo 13 del DM 249/2010 o ad analoghi titoli conseguiti all'estero con ammissione selettiva e a numero programmato" oppure "Nessuna selezione". Cosa dobbiamo flaggare? "

Il DM 92/2019 è meramente attuativo dell'art. 13 del DM 249/2010. Pertanto, chi abbia frequentato un percorso di TFA sul sostegno deve flaggare la voce "*Percorsi di specializzazione di cui all'articolo 13 del*

DM 249/2010 o ad analoghi titoli conseguiti all'estero con ammissione selettiva e a numero programmato".

31. Ho conseguito il titolo di specializzazione all'estero, ma i corsi a cui ho partecipato non avevano una selezione all'ammissione. Alla sezione A.2 della Tabella A/7 cosa devo selezionare?

Dovrà essere selezionata la voce "*Nessuna selezione*".

32. Ho svolto servizio sul sostegno durante la frequenza del percorso di specializzazione. Posso caricarlo?

Sì. Non vi è nessuna incompatibilità.

33. Sono stato convocato sul sostegno da graduatoria incrociata. Quando dichiaro il servizio sul sostegno, devo riferirmi alla classe di concorso della graduatoria da cui sono stato convocato?

No. Va inserito il codice sostegno del grado. La classe di concorso è ininfluente.

34. In quali casi la voce "*annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado maturate entro l'anno scolastico 2024/25*" va flaggata?

La voce "*annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado maturate entro l'anno scolastico 2024/25*" va selezionata per i servizi di almeno 180 giorni prestati su sostegno nel solo caso in cui fra le graduatorie richieste sia presente una graduatoria di sostegno di seconda fascia. Per questa tipologia di graduatoria, infatti, tre annualità di servizio su sostegno nel relativo grado sono requisito di accesso. Per tale finalità è possibile selezionare detta voce anche per i servizi precedentemente dichiarati.

35. Ho prestato servizio su sostegno in una scuola italiana all'estero. Tale servizio può essere utilizzato ai fini del requisito del triennio per presentare istanza per la seconda fascia di sostegno?

Sì, ai sensi del punto C delle tabelle di valutazione dei titoli, il servizio prestato nelle istituzioni statali e paritarie all'estero è valutabile nella stessa misura del servizio prestato nelle scuole del sistema nazionale di istruzione.

36. Intendo dichiarare il servizio prestato nella scuola non statale antecedentemente all'anno 2000, ma nella sezione dei titoli di servizio non trovo nessuna dicitura corrispondente.

Il servizio deve essere valutato ai sensi dell'articolo 16, comma 4, dell'O.M. n. 27 del 16 febbraio 2026. Quindi, dopo aver popolato tutti i campi obbligatori per inserire il servizio, deve in aggiunta essere selezionata la voce "valutazione articolo 15, comma 4". Tale articolo dell'ordinanza recita: "il servizio di insegnamento antecedente all'anno 2000, prestato in istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati, ovvero nella scuola primaria parificata, ovvero nella scuola dell'infanzia pareggiata, è valutato la metà dei punteggi previsti per i punteggi specifici o aspecifici. Analogamente è valutato il servizio prestato nelle scuole non paritarie inserite negli albi regionali di cui all'articolo 1-bis,

comma 5, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27”.

37. Vorrei iscrivermi in GPS di I Fascia selezionando come titolo di accesso una delle due voci:

- Provvedimento giurisdizionale cautelare

- Provvedimento giurisdizionale favorevole all'interessato non passato in giudicato

Posso presentare domanda anche per la GPS di II fascia nelle stesse classi di concorso/posti?

Sì, è possibile inserire la stessa graduatoria con riserva in prima fascia e a pieno titolo in seconda fascia.

38. Sono una docente abilitata attraverso il corso di laurea in scienze della formazione primaria (5 anni) Gli anni fuori corso rientrano nella durata legale?

Per durata legale del corso (con punteggio corrispettivo) si intende la durata quadriennale o quinquennale del corso di laurea. Al sistema dovrà essere comunque dichiarata la data corretta di immatricolazione e laurea.

Rispetto al servizio, non è possibile contestualmente dichiarare il servizio svolto, su sostegno o posto comune per infanzia e primaria durante il periodo di durata legale. È possibile dichiarare il servizio eventuale su altre classi di concorso e ogni servizio svolto relativamente agli anni di eventuale fuori corso.

39. Sono valutabili i servizi prestati quale assistente di lingue all'estero? I progetti di Motoria CONI/MI nella scuola primaria?

No. Sono valutabili esclusivamente i servizi specificati nelle tabelle titoli e nell'Ordinanza.

40. Sono laureato in Scienze Motorie e ho prestato servizio nella scuola primaria quale insegnante di Educazione motoria. Come verrà valutato?

Il servizio prestato con il possesso di laurea in Scienze motorie a decorrere dall'a.s. 2022/23 - anno in cui è stata introdotta la classe di concorso “Scienze motorie e sportive nella scuola primaria” - sarà valutato come specifico se prestato su Educazione Motoria nella scuola primaria ed aspecifico su tutte le altre graduatorie, ivi comprese quelle di Scienze motorie nella scuola secondaria di I e II grado e nelle graduatorie di posto comune della Scuola Primaria (in quest'ultimo caso limitatamente ai docenti in possesso del titolo di accesso ai posti comuni di Scuola Primaria).

41. Nella tabella A7, al punto B1, sono riportate due voci: "laurea in scienze della formazione Primaria quinquennale ex D.M. 249/2010" e "abilitazione con il corso di laurea scienze della formazione di cui al D.M. 249/2010". Quale dobbiamo compilare?

Entrambe le voci sono corrette.

42. Devo prendere l'abilitazione/la specializzazione a giugno 2026. Posso iscrivermi con riserva, in attesa di conseguimento del titolo?

Sì, la normativa consente a chi consegue l'abilitazione/specializzazione entro il 30 giugno 2026 di iscriversi con riserva, da sciogliere con apposita istanza in cui verranno forniti i dettagli del titolo conseguito.

43. Conseguirò un'abilitazione all'estero entro giugno 2026. Posso iscrivermi con riserva, in attesa di conseguimento del titolo?

No, in quanto - ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera e), punto ii), dell'Ordinanza - coloro che conseguono l'abilitazione all'estero, devono già essere in possesso del titolo alla data di scadenza dell'istanza. L'iscrizione con riserva è consentita invece nei confronti di coloro che, in possesso del titolo conseguito all'estero, sono in attesa del relativo provvedimento di riconoscimento, purché l'istanza di riconoscimento sia stata presentata entro il termine di scadenza dell'iscrizione in GPS.

44. Dovrei conseguire il titolo di abilitazione/specializzazione entro il 30 giugno. Cosa succederà se non dovessi riuscire in tempo utile?

La domanda, in relazione alla specifica graduatoria, resterà nella base informativa, ma per l'anno 2026/27 sarà inefficace ai fini delle nomine automatiche di supplenza e delle graduatorie d'istituto. L'aspirante potrà, una volta conseguito il titolo, iscriversi - tramite apposita istanza - negli elenchi aggiuntivi relativi all'a.s. 2027/28 di cui all'art.10 dell'OM. n. 27 del 16 febbraio 2026.

45. Ho un contratto di supplenza fino al 30 giugno. Posso comunicare il servizio per intero o devo chiudere il servizio al termine ultimo di presentazione istanze?

Il servizio si può indicare per intero. Si dovrà poi, con apposita istanza da presentare on line, confermare l'avvenuta prestazione del servizio dalla data di scadenza dell'istanza e fino alla data dichiarata. In assenza di detta dichiarazione il servizio verrà valutato fino alla data di presentazione dell'istanza.

46. Ho in corso un contratto iniziato prima del 1° febbraio e che si conclude il 20 marzo; mi hanno assicurato che poi avrò proroghe fino al termine delle lezioni. Posso dichiarare "servizio ininterrotto dal 1° febbraio al termine degli scrutini"?

No, è dichiarabile soltanto il servizio la cui durata è indicata nel contratto in essere alla data di scadenza dell'istanza. Pertanto, non è possibile dichiarare eventuali proroghe del contratto stesso, né compilare il campo "Servizio prestato/in corso ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.

47. Ho in corso un contratto di lavoro a tempo determinato dal 28 gennaio fino al termine delle lezioni; poi avrò una proroga per gli scrutini. Posso dichiarare "servizio ininterrotto dal 1° febbraio al termine degli scrutini"?

No, è dichiarabile soltanto il servizio la cui durata è indicata nel contratto in essere alla data di scadenza dell'istanza. Pertanto, non si deve compilare il campo "Servizio prestato/in corso ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale".

48. Nell'a.s 2025/26 ho un contratto fino al 30 giugno/31 agosto, ma ho già totalizzato 180 giorni di servizio all'atto della presentazione della domanda. Nella sezione dei titoli di servizio devo comunicare come data fine la data del 30 giugno/31 agosto oppure la data di chiusura istanza?

Avendo già un servizio che dà diritto al massimo punteggio, la dichiarazione dovrà limitarsi alla data di presentazione dell'istanza. Tale scelta consente di evitare il successivo scioglimento della riserva, che presuppone la presentazione di una nuova istanza.

49. Sono iscritto in GaE a pieno titolo per una determinata classe di concorso. Per la stessa classe di concorso posso iscrivermi anche nelle GPS?

L'iscrizione è consentita purché si scelga una provincia diversa rispetto a quella di iscrizione nelle GaE. L'iscrizione nella stessa provincia è invece consentita per le classi di concorso/tipologie di posto diverse da quelle di iscrizione in GaE o per quelle il cui inserimento in GaE sia con riserva.

50. Sono in GaE con riserva in una determinata classe di concorso. Per la stessa classe di concorso tento di iscrivermi nelle GPS della stessa provincia, ma non ci riesco. Perché?

Probabilmente l'inserimento nelle GaE è a pieno titolo. Si consiglia di verificare presso l'ufficio provinciale, chiedendo, nel caso in cui il sistema informativo sia disallineato rispetto alla situazione reale, di aggiornare la graduatoria di interesse apponendo l'inclusione con riserva. Dopo tale aggiornamento sarà possibile procedere all'inserimento in GPS. L'operazione invece è consentita sempre se la provincia è diversa.

51. Conseguo la specializzazione di sostegno dopo il termine ultimo di presentazione istanze. So che posso iscrivermi con riserva in attesa del conseguimento del titolo; posso anche dichiarare la stessa specializzazione su altra graduatoria come altro titolo culturale per ottenere il relativo punteggio?

No, gli altri titoli culturali devono essere posseduti entro il termine di presentazione istanze.

52. Conseguo l'abilitazione dopo il termine ultimo di presentazione istanze. So che posso iscrivermi con riserva in attesa del conseguimento del titolo; posso anche dichiarare la stessa abilitazione su altra graduatoria come altro titolo culturale per ottenere il relativo punteggio?

No, gli altri titoli culturali devono essere posseduti entro il termine di presentazione istanze.

53. Ho due lauree, ciascuna delle quali dà accesso a più classi di concorso. Posso ripetere le due lauree come altro titolo culturale con riferimento alla stessa tabella di valutazione?

Sì, perché ciascuna laurea è titolo di accesso per determinate graduatorie e altro titolo culturale per le altre. Il sistema provvederà a scartare, per ciascuna graduatoria, il titolo ridondante.

54. Ho inoltrato l'istanza di inclusione nelle GPS e vedo che il pdf riporta tutti i titoli già dichiarati nel precedente biennio. Come distinguerà il sistema i titoli precedentemente dichiarati dai nuovi ai fini della valutazione?

Il sistema ha in memoria i titoli già dichiarati e il punteggio attribuito dall'ufficio

1. o a seguito di convalida dopo la verifica da parte della scuola del primo contratto;
2. oppure a seguito di validazione formale, in assenza del punteggio di cui al punto precedente.

Il nuovo punteggio sarà il frutto del punteggio dei nuovi titoli presentati più il punteggio precedente individuato fra l'opzione 1 (se presente) o l'opzione 2 (se il punteggio del punto 1 non è presente).

55. Sono iscritto al concorso per la scuola secondaria bandito con D.D.G. 2939/2025 e vorrei inserirmi con riserva in prima fascia, ma fra le procedure concorsuali esprimibili non trovo quella di mio interesse.

Il superamento delle procedure concorsuali di cui al D.M. 205/2023 (Concorsi PNRR: DD.GG: nn. 2575/2023, 3059/2024 e 2939/2025) non costituisce abilitazione all'insegnamento e, pertanto, non consente l'accesso alla I fascia delle GPS.

56. È valutabile il servizio prestato senza il titolo di accesso (ivi compresa la mancanza del titolo di studio comprensivo dei relativi dei CFU), qualora all'atto della presentazione della domanda di rinnovo l'aspirante abbia nel frattempo conseguito il requisito richiesto?

Sì. Ai sensi della nota 1290/2020 richiamata nella O.M. n. 27 del 16 febbraio 2026, il servizio prestato di fatto e non di diritto per mancanza dei requisiti di accesso è pienamente valutabile in occasione del rinnovo per il biennio 2026/2028 qualora l'aspirante abbia nel frattempo conseguito il titolo previsto.

57. Sono uno studente fuori corso iscritto a Scienze della Formazione Primaria. Al fine di iscrivermi nella II fascia delle GPS di Infanzia e Primaria, come devo dichiarare l'anno accademico di iscrizione?

Il requisito per l'iscrizione in II fascia tabella A/2 è il possesso di 150 CFU e l'iscrizione almeno al terzo anno del corso della laurea in Scienze della Formazione Primaria.

58. A seguito del superamento di un concorso devo iscrivermi in qualità di abilitata nelle GPS. Che punteggio devo indicare?

Il punteggio che deve essere attribuito è il punteggio totale con cui l'aspirante figura nella graduatoria del concorso, sia come voto che come base. Qualora la base del concorso fosse diversa da 100, il sistema provvederà a fare la proporzione per riportare il punteggio in base 100.

59. Sono iscritto in GaE per una classe di concorso della scuola secondaria e, per la medesima provincia, sto compilando la domanda di iscrizione in I fascia GPS per il sostegno medesimo grado, ma il sistema mi impedisce di dichiarare l'abilitazione, conseguita nel 2001, al punto B.1.b della tabella A7. Quale procedura devo seguire per ottenere il riconoscimento del punteggio di cui ai punti A1 e A2 della Tab A3, cui la Tabella 7, punto B.1.b rinvia?

Poiché il punteggio di cui alla Tab7 punto B1 viene calcolato in automatico dalla corrispondente graduatoria di I fascia GPS, qualora quest'ultima non sia presente, a chiusura istanza gli Uffici territoriali competenti procederanno ad attribuire il punteggio di abilitazione spettante.

60. Ho superato il Concorso ordinario di cui al D.D. n. 498 del 21 aprile 2020. Posso dichiararlo quale “ulteriore abilitazione sullo specifico posto”, ai sensi del punto B.12 delle tabelle di valutazione A1?

No; il concorso ordinario per la scuola dell'infanzia e primaria non è abilitante, in quanto l'abilitazione costituisce titolo di accesso alla procedura concorsuale. Il titolo potrà invece essere dichiarato al punto B.1.

Qualora il titolo sia stato già dichiarato al punto B.12, gli Uffici territoriali competenti lo rimuoveranno a chiusura istanza.

61. Ho conseguito l'abilitazione per aver superato un concorso ordinario e l'ho utilizzata per iscrivermi alle graduatorie di I fascia, fruendo anche del punteggio aggiuntivo di cui al punto A.2 della tabella A3. Posso dichiarare lo stesso concorso anche al punto B.6?

Si.

62. Sto presentando istanza di iscrizione in I fascia GPS in quanto ho conseguito l'abilitazione con il percorso di cui al DPCM 4 agosto 2023. Nel periodo di frequenza del corso ho svolto del servizio. Posso chiederne la valutazione, oppure è già ricompreso nella valutazione del titolo di abilitazione, ai sensi delle Note al servizio riportate nella Tabella A3?

Il servizio prestato durante la frequenza dei corsi di cui al DPCM 4 agosto 2023 è valutabile; la limitazione alla valutazione del servizio per chi è in possesso di abilitazione di cui al punto A2 della tabella A3 riguarda soltanto i percorsi descritti alle lettere a), b), c), d) ed e), per i quali è specificata l'attribuzione dei punti in relazione alla durata del percorso.

63. Mi sono abilitata attraverso il percorso di cui al DPCM 4 agosto 2023, con una votazione pari a 7,5 su 10. Stando a quanto riportato nelle tabelle di valutazione, in caso di voti decimali gli stessi vanno arrotondati per eccesso laddove il decimale sia pari o superiore allo 0,50. Nel caso specifico, quindi, dovrei inserire 8/10 quale punteggio da convertire nel relativo voto in centesimi? In tal caso, però, in fase di conversione mi verrebbe attribuito un punteggio maggiore di quello che mi spetterebbe.

Il voto deve essere riportato come effettivamente conseguito con riferimento alla base (ad esempio 8.5/10; 26.4/30) senza alcun arrotondamento, avendo l'accortezza di inserire un punto prima del decimale, anziché la virgola; per i punteggi espressi con base diversa da cento il sistema calcolerà la

conversione in centesimi, applicando l'arrotondamento dell'eventuale decimale secondo la regola prevista nella tabella di valutazione ("Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50"). Qualora la conversione in centesimi, senza arrotondamenti, sia stata già effettuato dall'aspirante, non occorre rettificare l'istanza.

64. Chi si inserisce con riserva in I fascia per la scuola primaria in quanto laureando in scienze della formazione primaria, come può dichiarare il titolo di inglese (che è contestuale alla laurea)?

Il titolo di inglese potrà essere dichiarato nell'istanza di scioglimento della riserva.

65. Sono risultato idoneo in uno dei concorsi ordinari per titoli ed esami per la scuola primaria banditi in base al DM 206/2023 (concorsi PNRR), ma non sono stato inserito in Graduatoria di Merito, essendo solo idoneo oltre la soglia del 30%. Nel concorso ho, però, raggiunto la soglia di idoneità all'insegnamento della lingua inglese. Posso dichiarare nella domanda di aggiornamento GPS l'idoneità alla lingua inglese?

Sì, potranno compilare l'apposita sezione anche gli aspiranti non vincitori che abbiano superato il Concorso ordinario e che siano risultati idonei alla prova di inglese.

66. Nel biennio precedente ero iscritto negli elenchi aggiuntivi e ora vorrei iscrivermi nella I fascia, ma il sistema mi prospetta l'aggiornamento della domanda di inserimento negli elenchi aggiuntivi. Quindi devo prima procedere alla cancellazione della vecchia domanda?

No, non occorre cancellare la precedente graduatoria al fine inserirla nuovamente, perché questo comporterebbe di dover reinserire e rivalutare tutti i titoli, mentre con la funzione "aggiornamento" potranno essere dichiarati e valutati soltanto i nuovi titoli. Il termine "aggiornamento" è da intendersi quale modalità tecnica creata per agevolare la compilazione dell'istanza, poiché permette l'attualizzazione della graduatoria al nuovo biennio mantenendo tutti i titoli a suo tempo presentati, in quanto già associati alla corretta tabella di valutazione. Occorre solo inserire gli eventuali nuovi titoli. Tale operazione comporterà quindi l'inserimento "a pettine" nella I fascia delle GPS. Pertanto, in caso di cancellazione, si invita a ripristinare la graduatoria già valutata verificando, per conferma, tutti i titoli precedentemente dichiarati e inserendo *ex novo* quelli eventualmente non presenti.

67. Ero già inserito nelle GPS 2024, ora devo procedere con l'aggiornamento ed inserire *ex novo* un'altra classe di concorso. Per quest'ultima devo dichiarare nuovamente i servizi già inseriti nelle GPS 2024? Cambia qualcosa se la TAB di valutazione della nuova classe di concorso non è tra quelle già utilizzate nel 2024?

No, i servizi (punto C delle tabelle di valutazione) già inseriti varranno anche per la nuova graduatoria richiesta, anche se la tabella di valutazione di riferimento non è fra quelle già utilizzate nel 2024. Infatti, i servizi espressi saranno ribaltati automaticamente su tutte le graduatorie richieste. Devono, ovviamente, in ogni caso, essere aggiunti i nuovi.

68. Ero già inserito nelle GPS 2024, ora devo procedere con l'aggiornamento ed inserire *ex novo* un'altra classe di concorso. Per quest'ultima devo dichiarare nuovamente i titoli culturali già

inseriti nelle GPS 2024? Cambia qualcosa se la TAB di valutazione della nuova classe di concorso non è tra quelle già utilizzate nel 2024?

I titoli culturali (punto B delle tabelle di valutazione) devono essere dichiarati *ex novo* solo se la nuova graduatoria richiesta appartiene a diversa tabella di valutazione. Infatti, i titoli dichiarati saranno ribaltati automaticamente su tutte le graduatorie richieste afferenti alla stessa tabella di valutazione. Devono, ovviamente, in ogni caso essere aggiunti i nuovi titoli. Per la valutazione delle certificazioni informatiche si rinvia alle FAQ 69 e seguenti.

69. Come si valutano le certificazioni informatiche? Cosa accade per quelle già presentate e valutate nei bienni precedenti? È prevista la cumulabilità tra i vecchi punteggi e i nuovi punteggi?

Le certificazioni già presentate e valutate mantengono il punteggio assegnato secondo le Tabelle allegate alla O.M. n. 88 del 16 maggio 2024, fino a un massimo di 2 punti.

Per quanto riguarda i titoli da inserire *ex novo*, sono riconoscibili esclusivamente le certificazioni rilasciate da soggetti accreditati da ACCREDIA e conformi ai framework europei DigComp 2.2 e DigCompEdu; secondo le nuove Tabelle allegate all'O.M. n. 27 del 16 febbraio 2026, le certificazioni informatiche sono valutabili per un massimo di 4 punti, inclusivi di eventuali titoli già riconosciuti nei bienni precedenti.

Qualora i titoli dichiarati comportino un punteggio eccedente il massimo consentito, il Sistema Informativo lo ricondurrà a 4.

In caso di dubbi sulla valutabilità del proprio certificato, l'aspirante potrà verificarne la validità ed il riconoscimento consultando la pagina web ufficiale di Accredia dedicata alle certificazioni digitali, al seguente link

https://services.accredia.it/fpsearch/accredia_digcomp_remote.jsp?ID_LINK=2819&area=310

70. Nel biennio 2024/25 2025/26 ero già inserito in una tabella (esempio A/3) e avevo dichiarato alcune certificazioni informatiche. Ora aggiungo una nuova classe di concorso sempre di tabella A/3. Quelle certificazioni informatiche (trattandosi della medesima tabella) potranno essere valutate sul nuovo insegnamento?

SI'

71. Mi sono inserito negli elenchi aggiuntivi per l'a.s.2025/26. Ora produco domanda di iscrizione in I fascia. Le certificazioni informatiche già possedute e dichiarate in occasione dell'inserimento negli elenchi aggiuntivi potranno valere anche per la I fascia?

SI'

72. Nel biennio precedente ero inserito in II fascia. Adesso, per il medesimo insegnamento, avendo conseguito l'abilitazione, mi iscriverò in I fascia. Le certificazioni informatiche già possedute e dichiarate in occasione del precedente inserimento in II fascia potranno valere anche per la I fascia?

SI'. La valutazione delle certificazioni informatiche già effettuata in seconda fascia sarà mantenuta per la I fascia. Dette certificazioni e i punteggi relativi non saranno visualizzabili in fase di compilazione dell'istanza, in quanto saranno gestite direttamente dagli uffici territoriali in fase di valutazione, dopo la chiusura delle istanze, in vista della produzione della graduatoria.

73. La Tabella A2 prevede che nelle GPS di II fascia della scuola primaria e dell'infanzia il servizio prestato su posto comune o di sostegno dagli studenti in Scienze della formazione primaria è valutabile per la relativa graduatoria, come specifico e aspecifico a seconda del grado, esclusivamente per le relative graduatorie di infanzia e primaria. Posso far valere tale servizio, come aspecifico, anche nelle GPS della scuola secondaria?

No, a meno che sia stato conseguito il titolo di accesso entro la data di scadenza della domanda di rinnovo per il biennio 2026/2028 (vedasi FAQ n. 56).

74. È valutabile, come ulteriore titolo, ai sensi della sezione B della tabella A7, il titolo di accesso al percorso di specializzazione sul Sostegno?

Per il punto B.1, l'aspirante abilitato può sempre dichiarare il titolo in quanto il punto A.1 della tabella A7 prevede quale unico requisito di accesso alle graduatorie di sostegno il titolo di specializzazione.

Per il punto B.2, il titolo, qualora sia stato utilizzato per l'accesso al percorso di specializzazione sul sostegno, non può essere dichiarato.

75. Sono uno studente che sta concludendo il proprio percorso di laurea e contemporaneamente sta frequentando il percorso abilitante, come previsto dal DPCM 4/8/2023. Considerato che non riuscirò a laurearmi entro il 16 marzo ma sicuramente entro il 30 giugno, data in cui avrò anche conseguito l'abilitazione, in quale fascia GPS posso inserirmi?

L'aspirante può chiedere l'inserimento con riserva nella I fascia in attesa di conseguire la Laurea e l'abilitazione. Il mancato conseguimento di entrambi i titoli entro il 30 giugno o la mancata comunicazione dell'avvenuto conseguimento, comporta la decadenza dalla graduatoria.

76. L'ateneo presso il quale svolgerò il percorso abilitante di cui al DPCM 4/08/2023 non ha ancora aperto le iscrizioni. Posso comunque iscrivermi con riserva in I fascia?

Sì, per iscriversi con riserva in I fascia, in attesa di conseguimento del titolo occorre che il medesimo sia conseguito entro il 30 giugno; non rileva a tal fine che l'iscrizione al corso intervenga successivamente alla data di scadenza dell'istanza di iscrizione in I fascia

77. Sono un insegnante tecnico pratico. Nel precedente biennio ero incluso sul sostegno di secondo grado e avevo dichiarato l'ulteriore titolo di abilitazione ai sensi della TAB7 B.1 o TAB8 B.1 per una classe di concorso di tabella B. In base alla nuova TAB/5, mi spetta il punteggio premiale anche in TAB7-B.1 o TAB8 B.1?

Quest'anno la TAB5 prevede anche un punteggio premiale nella sezione A2; tale punteggio aggiuntivo viene recepito automaticamente nel titolo TAB7 B.1 o TAB8 B.1.

ATTENZIONE: Il punteggio viene recepito nel caso in cui la graduatoria di TAB7 o di TAB8 venga aggiornata dall'aspirante. Nel caso in cui l'aspirante non preveda di dichiarare ulteriori titoli su TAB7/TAB8 o non preveda di dichiarare nuovi servizi, dovrà accedere alla graduatoria di TAB7/TAB8 e salvare la sezione del titolo di accesso, anche senza apportare modifiche. Questo consentirà al sistema di recepire sull'ulteriore titolo di abilitazione, TAB7 B.1 o TAB8 B.1, il punteggio aggiuntivo A2 di TAB5.

78. Nell'iscrivermi in II fascia mi sono accorto che non sono in possesso di alcuni CFU necessari affinché il mio titolo di studio possa rientrare tra i titoli di accesso all'insegnamento, come previsto dal D.P.R. 19/2026 e successivi aggiornamenti. Tuttavia, ho conseguito un master nel cui piano di studio sono compresi i CFU mancanti. Posso farli valere ai fini dell'iscrizione in graduatoria?

Sì, purché il percorso che integra i CFU mancanti nel titolo di studio di accesso sia stato completato ovvero siano certificati gli esami sostenuti.

79. Ho recentemente acquisito un titolo che dà diritto alla riserva dei posti ex L. 68/1999. Posso farlo valere per l'iscrizione in GPS?

Sì, purché alla data di scadenza delle istanze si risulti iscritti negli appositi elenchi dei centri provinciali per l'impiego. In mancanza di iscrizione in tali elenchi, in quanto già occupati, occorre aver presentato in precedenza la documentazione richiesta.

80. Ho prestato servizio civile come alternativa alla leva obbligatoria. Posso farlo valere, ai fini del riconoscimento della riserva dei posti, come "Servizio civile nazionale" o "Servizio civile universale"?

No. Il servizio civile alternativo alla leva obbligatoria non è assimilabile al servizio civile universale o nazionale, che hanno carattere volontario. Pertanto, nella sezione relativa alla riserva dei posti potranno essere dichiarati soltanto il servizio civile universale ed il servizio civile nazionale di cui l'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, allegando l'apposita attestazione. Qualora non si sia in possesso dell'attestazione, si potrà allegare un'adeguata autocertificazione.

Il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva, invece, sono interamente valutabili nella sezione dei servizi, purché prestati in costanza di nomina.

81. Sono in possesso di un master conseguito all'estero. Quale procedura devo seguire per ottenerne la valutazione quale titolo ulteriore, ai sensi del DPR 189/2009?

L'istanza di riconoscimento del titolo non può essere prodotta dall'interessato; sarà l'Ufficio, in fase di valutazione, a interloquire direttamente con la competente Direzione generale dell'internazionalizzazione del Ministero dell'Università e della Ricerca. A tal fine, l'interessato dovrà allegare il titolo e la relativa documentazione nella sezione "Allegati" della domanda di iscrizione. Qualora la documentazione ecceda la dimensione massima di 2 Mb, potrà essere trasmessa via PEC all'Ufficio scolastico della provincia per la quale si chiede l'inserimento in GPS.

Per quanto riguarda la dichiarazione del titolo nell'istanza di iscrizione in GPS, non essendo previsti appositi campi in cui indicare che il titolo è in attesa di riconoscimento, l'aspirante dovrà valorizzare il

campo “selezionare per indicare il titolo conseguito all'estero” e compilare gli altri campi obbligatori secondo le seguenti indicazioni:

Ente che ha riconosciuto il titolo: Indicare “In attesa di riconoscimento ex DPR 189/2009”;

Data del documento di riconoscimento: Indicare la data di presentazione dell'istanza di iscrizione in GPS;

Numero dell'atto: valorizzare con zero (0)

82. Posso presentare due certificazioni distinte sul medesimo framework, o meglio, ad esempio, due certificazioni DigCompEdu acquisite presso due organismi diversi?

No. Ai fini del punteggio è valutabile una sola certificazione per ciascun framework (una per DigComp 2.2 ed una per DigCompEdu), indipendentemente dall'organismo emittente.

83. Nel caso in cui un candidato abbia riportato una condanna penale con pena sospesa, è tenuto a dichiararla nella sezione “Altre dichiarazioni”, nella domanda di inserimento/aggiornamento delle GPS?

Sì. La presenza di una condanna penale, anche qualora sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale, deve essere comunque dichiarata nella sezione “Altre Dichiarazioni” dell'Istanza GPS.

84. Ho dichiarato in TAB3 un titolo di abilitazione con punteggio premiale più favorevole rispetto a quello con cui, nel biennio precedente, mi sono inserito nella I fascia delle GPS per una classe di concorso della scuola secondaria. Non riesco però a caricarlo nella sezione B1 della TAB7, in quanto risulta imm modificabile, risultando iscritto dal biennio precedente anche per le GPS Sostegno di I fascia.

Il punteggio viene recepito nel caso in cui la graduatoria di TAB7 o di TAB8 venga aggiornata dall'aspirante. Nel caso in cui l'aspirante non preveda di dichiarare ulteriori titoli su TAB7/TAB8 o non preveda di dichiarare nuovi servizi, dovrà accedere alla graduatoria di TAB7/TAB8 e salvare la sezione del titolo di accesso, anche senza apportare modifiche. Questo consentirà al sistema di recepire sull'ulteriore titolo di abilitazione, TAB7 B.1 o TAB8 B.1, il punteggio aggiuntivo A2 di TAB3 o di TAB1.

85. Sono in possesso di un titolo che dà diritto alla riserva dei posti ex L. 68/1999. Essendo attualmente occupata con una supplenza, vorrei dichiararlo secondo le istruzioni riportate nella FAQ 79, ma non mi è chiaro cosa si intenda per documentazione presentata in precedenza.

Coloro che sono temporaneamente occupati, devono dichiarare di aver già prodotto la certificazione relativa all'iscrizione al collocamento obbligatorio (L. 68/1999) in una precedente istanza amministrativa, indicando gli estremi della precedente iscrizione.

86. Ho partecipato al concorso ordinario cosiddetto "PNRR3", superando sia la prova scritta che la prova orale. Se l'Ufficio Scolastico Regionale non ha ancora prodotto la graduatoria, posso dichiararlo quale altro titolo culturale?

No. Il titolo può essere dichiarato solo se l'Ufficio Scolastico Regionale ha prodotto la graduatoria di merito definitiva relativa alla classe di concorso di interesse.

87. Come posso dichiarare il servizio prestato su posto di didattica differenziata "Montessori" alla scuola primaria?

I servizi di insegnamento svolti su posti di didattica differenziata ("Montessori" o altre tipologie), a prescindere dal grado di scuola, vanno dichiarati e sono valutabili come servizi specifici sul posto comune del relativo grado.